

**REGOLAMENTO DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI
DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

emanato con D.R. n. 108 dell'11 settembre 2017

(in attuazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 152 del 23 dicembre 2015)

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1.1** Il presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 152 del 23 dicembre 2015, si applica ai Corsi Master universitari di primo e di secondo livello, rispettivamente successivi alla laurea ed alla laurea magistrale, come corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente: il "Master universitario di primo livello" e il "Master universitario di secondo livello". Tali Master possono essere rilasciati anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

ART. 2 Finalità dei Corsi Master universitari

- 2.1** I Corsi Master universitari sono istituiti per fornire conoscenze e sviluppare competenze ed abilità professionalizzanti rispetto ad una specifica funzione o disciplina o ad uno specifico settore.
Possono essere pre-esperienza, e cioè rivolti a studenti senza o con limitata esperienza lavorativa, o post esperienza.
A seconda delle discipline trattate e/o dalla tipologia di partecipanti, i Corsi Master universitari afferiscono alla Graduate School – sezione Master, School of Law e SDA Bocconi School of Management.

CAPO I CARATTERISTICHE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI

ART. 3 Modello didattico, attività formative-piano studi

Modello didattico

- 3.1** L'attività didattica è volta a sviluppare le competenze del "saper fare" oltre che del "sapere" e a sviluppare le capacità di lavoro di gruppo oltre che individuali. A tal fine, oltre alla didattica frontale tradizionale (lezioni), il modello didattico prevede:
- didattica attiva con forte coinvolgimento dello studente, attraverso lavori individuali o di gruppo, eventualmente guidati da tutor, (esercitazioni, discussioni di casi, utilizzo di tecniche simulate e di role playing, ecc.)
 - attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ed attività volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il Master universitario può dare accesso.
- Potrebbe inoltre essere prevista attività didattica con modalità e-learning.

Attività formative – piano studi

- 3.2** Le attività formative del piano studi dei corsi Master universitari ed il relativo impegno dello studente sono quantificate in un minimo di 60 e un massimo di 72 crediti.
Ad ogni credito formativo relativo ad insegnamenti, corrisponde una quantità di 8 ore dedicate all'attività didattica frontale (lezioni). Nell'ipotesi in cui siano previste attività di esercitazione e testimonianze il rapporto tra

credito/ore aula può essere di 1 a 10.

Nel caso di didattica in distance learning, 1 credito equivale a 10 ore di didattica.

In ogni caso il numero di ore di didattica d'aula (lezioni, esercitazioni, testimonianze) a carico dello studente non può essere superiore a 500 (ed inferiore a 400).

3.3 Le attività formative del piano studi sono articolate in:

- insegnamenti;
- altre attività formative quali ad esempio seminari, stage (e attività assimilabili), progetti, lavoro finale.

3.4 Le attività formative possono essere tutte in italiano, tutte in inglese oppure parte in italiano e parte in inglese.

I corsi master universitari prevedono diverse tipologie di insegnamenti:

- insegnamenti obbligatori, indispensabili al conseguimento del Master Universitario e presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del corso di studio, che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale;
- insegnamenti opzionali/di percorso, liberamente scelti dallo studente tra quelli offerti dal corso Master, sulla base delle regole definite annualmente dal corso stesso.

Possono essere frequentati insegnamenti e sostenuti i relativi esami in sovrannumero liberamente scelti dallo studente fra quelli offerti dal corso Master.

I Corsi Master Universitari possono inoltre offrire insegnamenti omogeneizzanti/propedeutici corrispondenti al massimo a 90 ore di didattica d'aula.

Tali insegnamenti non comportano il riconoscimento di crediti.

I crediti relativi a qualsiasi attività formativa che rientra in piano studi sono conseguiti, e quindi registrati in carriera, previo accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, espresse con voto per gli insegnamenti e con valutazione positiva o negativa per le altre attività formative (diverse dal lavoro finale).

3.5 Stage e attività assimilabili

I piani di studio possono prevedere – secondo le regole definite in sede di programmazione annuale della didattica - attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, con specifica assegnazione di crediti alle stesse, quali stage e attività assimilabili (attività qualificate di lavoro e progetti sul campo).

Le attività di stage consistono nella permanenza – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - dello studente presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del master universitario, sulla base di un progetto formativo concordato tra il tirocinante, istituzione ospitante, il direttore del master universitario.

Per lo stage/progetto sul campo la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione/validazione allo stage del Direttore del Master o suo delegato,
 - validazione finale del Direttore del Master o suo delegato.
- Elementi utili alla validazione finale da parte del Direttore sono la scheda di valutazione finale del tutor aziendale e la scheda di valutazione finale del tirocinante.

ART. 4 Requisiti e modalità di ammissione

4.1 Per l'accesso ai corsi master di primo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea di cui al D.M. n. 270/04 o equipollente titolo di studio italiano di precedenti ordinamenti
- altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per l'accesso ai master universitari di secondo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 o equipollente titolo di studio italiano di precedenti ordinamenti
- diploma di laurea di cui alla legge 341/90
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi master universitari è disposto dalla Commissione appositamente nominata, nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni normative in materia.

4.2 L'ammissione ai corsi master universitari è subordinata al superamento di una selezione disciplinata in sede di programmazione didattica annuale. Possono costituire – tra gli altri - criteri di riferimento: il curriculum universitario ed extrauniversitario precedente, i risultati di apposite prove comprensive di test e colloquio individuale (eventualmente attraverso idonei mezzi di comunicazione che non necessitano la presenza fisica). Le modalità di somministrazione dell'eventuale test attitudinale e la tempistica di selezione – ammissione sono definite in sede di programmazione annuale della didattica.

Per i master universitari in lingua inglese è richiesta e verificata la conoscenza della lingua per consentire una proficua partecipazione al programma.

4.3 Possono partecipare alla selezione di cui al comma precedente anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di esito positivo della selezione, tali candidati saranno immatricolati con riserva sul conseguimento del titolo. La riserva sarà sciolta con esito favorevole a condizione che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro 90 giorni dall'inizio delle attività didattiche. Oltre tale periodo, l'immatricolazione sarà annullata d'ufficio.

4.4 Possono perfezionare l'immatricolazione (con riserva) solamente i candidati che abbiano conseguito almeno 160 dei 180 crediti necessari al conseguimento della laurea di primo livello e i candidati che abbiano

conseguito almeno 90 crediti dei 120 crediti necessari per il conseguimento della laurea di secondo livello,

- 4.5** In mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 4.1, è possibile l'iscrizione ai corsi Master Universitari esclusivamente in qualità di "uditore" senza la possibilità di effettuare prove di accertamento delle conoscenze a condizione che il candidato abbia superato la prescritta selezione (art. 4.2). Ai candidati iscritti in qualità di uditori è rilasciata apposita attestazione.
- 4.6** Il numero degli ammessi ai sensi del comma 4.5 non può complessivamente superare il 10% del numero programmato per classe; tale quota va sommata al numero programmato per classe. In sede di programmazione didattica potranno essere comunque valutate motivate richieste di innalzamento della quota suddetta in particolare per programmi rivolti al mercato internazionale.
- 4.7** Possono ottenere la qualifica di "uditori" anche coloro che siano stati regolarmente iscritti al master e che al termine delle verifiche di profitto siano nella condizione di avere un'insufficienza grave o un'insufficienza grave e una lieve secondo quanto previsto dall'art. 8.2
- 4.8** E' inoltre possibile la partecipazione di studenti a singoli insegnamenti/moduli del programma. L'offerta degli insegnamenti/moduli e le relative modalità di iscrizione sono definite dalla direzione del corso, nel quadro delle indicazioni della programmazione didattica.

ART. 5 Frequenza alle attività formative

- 5.1** La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività in cui si articola il Corso Master universitario è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% dell'attività didattica d'aula. **La Direzione del programma stabilisce se l'80% debba essere rispettato per ciascun singolo insegnamento oppure complessivamente.** La rilevazione della frequenza è effettuata secondo le modalità ritenute opportune dall'Università.

ART. 6 Interruzione temporanea degli studi

- 6.1** Lo studente può chiedere l'interruzione temporanea degli studi nei casi previsti dalla normativa nazionale (malattia o infermità grave certificata, servizio militare e civile, anno di nascita del figlio). Inoltre la Direzione del Master può concedere la re-iscrizione all'edizione successiva (se attivata) a coloro che per gravi e giustificati motivi non possano continuare a frequentare il programma (es. lutto o grave malattia in famiglia). L'interruzione temporanea comporta il congelamento dei crediti acquisiti fino a quel momento e l'impossibilità per lo studente di compiere presso l'Università atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti. Per ciascun anno di interruzione temporanea lo studente è tenuto al

pagamento di un diritto fisso stabilito dal Servizio TCA - Tasse e Contributi Accademici.

ART. 7 Modalità di accertamento delle conoscenze e competenze e valutazione del profitto per insegnamenti e seminari.

7.1 L'accertamento delle conoscenze e competenze è finalizzato al riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto all'art. 3.4.

Le modalità di accertamento delle conoscenze e competenze relative ad insegnamenti e seminari sono indicate nel relativo programma predisposto dal docente responsabile.

L'accertamento delle conoscenze può prevedere un unico momento di valutazione, dopo il termine della didattica, in forma scritta e/o orale oppure più momenti di valutazione (accertamento itinere) attraverso varie modalità quali: prove parziali (scritte e/o orali), valutazione della partecipazione attiva in aula, valutazione di assignment individuali e/o di gruppo assegnati dal docente durante le settimane di lezione (che possono prevedere solo un output scritto o anche una presentazione orale).

Le modalità di accertamento delle conoscenze devono prevedere un momento di valutazione svolto in forma pubblica.

La valutazione del profitto prevede un voto per gli insegnamenti e una valutazione "pass / fail" per i seminari.

Per ciascun insegnamento e seminario è prevista una sola data di prova di verifica di fine didattica.

In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di verifica di fine didattica, è obbligatorio sostenere la prova di recupero.

In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di recupero non è più possibile un ulteriore recupero.

In caso di assenza non giustificata dalla Direzione del Master dalla prova di verifica di fine didattica, viene assegnata un'insufficienza grave o fail e la Direzione valuta se concedere una (e una sola) prova di recupero.

In caso di assenza – giustificata dalla direzione del Master – alla prova di verifica di fine didattica, è obbligatorio sostenere la prova di recupero. In caso di insufficienza (lieve / grave) o fail alla prova di recupero la Direzione valuta se concedere una seconda prova di recupero.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; **il ritiro da una prova comporta l'attribuzione di una insufficienza grave per gli insegnamenti e fail per i seminari.** In una prova che si svolge esclusivamente per iscritto il ritiro è effettuato consegnando il compito con la notazione "ritirato" entro i termini definiti dal docente.

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare la valutazione che sarà assegnata dal docente.

- 7.2** Per quanto riguarda in particolare i voti degli insegnamenti, la valutazione è espressa in trentesimi per i master afferenti alla Graduate School e alla School of Law e con la seguente scala (raccordata con la scala in trentesimi) per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management:

scala int'l		scala ita		equivalente in 30-esimi
honor pass	HP	eccellente	E	29 - 30 L
pass +	P+	buono	B	25 - 28
pass	P	soddisfacente	S	21 - 24
low pass	LP	appena soddisfacente	AS	18 - 20
fail	F	insufficiente	I	15-17
full fail	FF	insufficiente grave	IG	<15

Con riferimento alla scala in trentesimi:

le votazioni da **1 a 14** trentesimi costituiscono insufficienze **gravi**.

Le votazioni da 15 a 17 costituiscono insufficienze lievi.

Le votazioni da **18 a 30** trentesimi costituiscono **sufficienze** e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

Può essere attribuita la lode al candidato cui è stata assegnata la votazione di trenta trentesimi.

Nella prova di recupero, in caso di assenza alla prima prova debitamente giustificata per gravi motivi, la Direzione del Master può consentire che alla prova venga assegnato un voto sulla intera scala fino a 30 e lode.

In caso di ricorso all'appello di recupero, a causa di insufficienza o di una assenza non giustificata, ogni Direzione può definire un voto massimo che non può in ogni caso essere superiore a 24 trentesimi.

- 7.3** L'esito dell'accertamento delle conoscenze e competenze è verbalizzato ed è registrato nella carriera dello studente.
Sono certificati gli insegnamenti e seminari superati, cioè registrati in carriera con votazione sufficiente/positiva.
L'esito dell'accertamento entra nel calcolo della media per gli insegnamenti e non per i seminari.

ART 8. Conseguimento del Master Universitario, prova finale e valutazione finale

Conseguimento del Master

- 8.1** Il conseguimento del Master universitario attesta che lo studente ha acquisito le conoscenze, l'abilità e le attitudini personali indicate negli obiettivi formativi del corso.

Il conseguimento del Master universitario, oltre che all'acquisizione di tutti i crediti formativi del relativo piano studi, è subordinato al superamento della prova finale. La prova finale deve tener conto della capacità degli studenti di

risolvere problemi applicati e può consistere nella valutazione di un lavoro scritto e/o di una prova orale ovvero nella valutazione del percorso formativo complessivo dello studente.

Ammissione alla prova Finale

8.2 È ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito sufficienze /pass in tutte le attività formative del corso.

Può essere ammesso alla prova finale, previa valutazione della Commissione per la valutazione finale, lo studente che abbia conseguito (anche post prove di recupero) **fino a 2 insufficienze lievi (corrispondenti a "I" "insufficiente" per la scala dei master SDA).**

Il fail dei seminari è equiparato ad una insufficienza lieve.

Per gli studenti ammessi alla prova finale:

- Gli esami nei quali lo studente ha conseguito l'insufficienza lieve, vengono registrati con votazione uguale a 18 ma, nella valutazione finale di conseguimento del master, vengono comunque conteggiate le insufficienze lievi conseguite secondo quanto riportato all'art 8.3).
- I seminari nei quali lo studente ha conseguito fail come valutazione finale, vengono registrati come pass.

Non è ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito:

1 insufficienza grave ed eventualmente 1 insufficienza lieve;

2 o più di 2 insufficienze gravi o più di 2 insufficienze lievi.

- a.i Nel caso in cui lo studente abbia conseguito **1 insufficienza grave**, può scegliere se ottenere il solo titolo di "uditore" oppure se re-scrivere (entro i termini stabiliti per l'immatricolazione online) come "fuori corso" per l'edizione successiva (se attivata) per recuperare l'insufficienza grave.
- a.ii Nel caso in cui lo studente abbia conseguito **1 insufficienza grave + 1 insufficienza lieve**, la Commissione per la valutazione finale valuta innanzitutto la possibilità di assegnare voto uguale a 18 all'insufficienza lieve (o pass nel caso di un fail ai seminari) e successivamente concede allo studente la possibilità di scegliere se ottenere il solo titolo di "uditore", oppure se re-scrivere come "fuori corso" (entro i termini stabiliti per l'immatricolazione online) per l'edizione successiva (se attivata) per recuperare l'insufficienza grave.

Nell'edizione successiva lo studente recupera solo l'insufficienza grave. In caso di mancato recupero lo studente diventa "uditore" e non può iscriversi ad edizioni successive. Pertanto gli studenti che conseguono per due volte successive un'insufficienza grave non possono ottenere, nell'anno accademico di prima iscrizione, il titolo Master.

- b. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito **2 o più di 2 insufficienze gravi o più di 2 insufficienze lievi** non può conseguire il Master.

Voto finale

8.3 La valutazione finale è assegnata dalla Commissione per la valutazione finale ed è espressa in centodecimi per i master afferenti alla Graduate School e alla School of Law e con la seguente scala (raccordata con la scala in centodecimi) per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management:

scala int'l		scala ita		equivalente in centodecimi
honor pass	HP	eccellente	E	106 - 110 L
pass +	P+	buono	B	92 - 105
pass	P	soddisfacente	S	77 - 91
low pass	LP	appena soddisfacente	AS	66 - 76

Con riferimento alla scala in centodecimi, lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei, con giudizio positivo assegnato alla prova finale. L'assegnazione del voto finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni in trentesimi espressa in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di otto centodecimi, avuto riguardo alle altre attività svolte (tirocinio, field project, lavoro finale, ecc.) e alla valutazione complessiva dello studente.

Nel caso in cui lo studente sia stato ammesso alla prova con 1 insufficienza lieve la media ponderata delle votazioni espressa in centodecimi verrà ex officio abbassata di 1 centodecimo. Nel caso in cui lo studente sia stato ammesso alla prova con 2 insufficienze lievi la media ponderata delle votazioni espressa in centodecimi verrà ex officio abbassata di 2 centodecimi.

Contribuiscono al calcolo della media ponderata anche gli esami in sovrannumero eventualmente svolti dallo studente fino ad un massimo di due. A tal fine sono considerati i due voti più alti e, a parità di voto, quello relativo all'insegnamento con più crediti.

Qualora il voto finale sia centoundici, può essere concessa la lode a condizione che lo studente non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari di durata superiore ai sei mesi.

ART 9 Norme di comportamento

9.1 Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la

ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

- 9.2** La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

Gli studenti devono attenersi alle norme di comportamento adottate dall'Università, anche in relazione alle modalità di svolgimento degli esami.

Il procedimento di accertamento della responsabilità disciplinare dello studente e la comminazione delle relative sanzioni è regolamentato dall'art.29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le sanzioni che possono applicarsi salva ogni diversa previsione legislativa sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea dalla frequenza alle attività didattiche;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Eventuali ulteriori interventi sono valutati dalla Commissione Disciplinare, su segnalazione del Direttore del Corso, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

- 9.3** In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- prima di iniziare le prove di esame, lo studente:
 - a) deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova il proprio tesserino universitario e un documento di identità in corso di validità;
 - b) deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova. È fatto divieto ai candidati di portare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
 - c) deve attendere il momento di avvio della prova prima di affrontare il tema d'esame;
 - d) non deve cercare di ottenere il testo d'esame con anticipo rispetto all'avvio della prova;
 - e) deve apporre la propria firma sulla prova d'esame, nonché l'indicazione di nome, cognome e n. matricola;
- durante lo svolgimento della prova, lo studente:
 - f) è tenuto al silenzio. In particolare, ma non esclusivamente: gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore, anche per non disturbare i compagni. Tale divieto vale anche per gli studenti

che hanno terminato la loro prova d'esame, fintanto che rimangono in aula. Lo studente che ha necessità di rivolgere domande al docente deve alzare la mano ed attendere che l'esaminatore si avvicini al suo posto;

- g) è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica) se non autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: lo studente è tenuto a non copiare da altri candidati, non deve muoversi dal posto assegnato, non può osservare la prova d'esame di altri studenti, non deve contattare o tentare di contattare in alcun modo altre persone, anche non presenti in aula;
- h) deve rimanere in aula per tutto e solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle sue prove di esame. A titolo esemplificativo: lo studente deve rimanere in aula durante lo svolgimento della prova d'esame, salvo diversa disposizione del docente; lo studente non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà il docente, chiedendone l'autorizzazione a interrompere la prova d'esame. Il docente riferirà dell'allontanamento anticipato nel verbale d'esame. Al termine della prova e prima di uscire dall'aula, lo studente deve riconsegnare tutti i materiali ricevuti o prodotti per l'esame (ivi comprese le minute);
- i) è tenuto a rispettare il limite di tempo definito dal docente responsabile. Nel caso in cui tale tempo venisse superato, la prova d'esame sarà automaticamente considerata non valida (e quindi ritirata, ma non corretta). Il docente responsabile darà segnalazione del ritardo nella consegna dell'elaborato nel verbale d'esame;
- j) è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dai docenti esaminatori;
- al termine della prova, lo studente:
 - k) deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.

9.4 Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate, comporterà l'immediato annullamento della prova d'esame sostenuta dallo studente, che non sarà corretta, nonché la specifica annotazione da parte del docente sul verbale d'esame. Tutti i verbali d'esame con la registrazione di episodi di irregolarità saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione provvedimenti disciplinari, che – vagliati i fatti – potrà avviare l'istruttoria e proporre la sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto accertato, senza esclusione delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

CAPO II ISTITUZIONE, STRUTTURA E VALUTAZIONE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI

ART. 10 Istituzione, attivazione, durata

10.1 L'istituzione, la prima attivazione e l'attivazione di edizioni successive sono

approvate secondo quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo.

- 10.2** La durata dei Corsi Master universitari di primo e di secondo livello è di norma annuale. L'avvio dell'attività didattica avviene – di norma – nel mese di settembre o nel mese di gennaio.

ART.11 Corsi Master Universitari su commessa, accordi di cooperazione, M. Phil. - Master of Philosophy

Corsi Master Universitari su commessa: definizione e aspetti peculiari

- 11.1** I Corsi Master Universitari su commessa sono erogati per un unico committente in favore dei suoi dipendenti/collaboratori (e pertanto a mercato chiuso) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.

I Corsi Master Universitari su commessa possono essere erogati esclusivamente per soggetti istituzionali particolarmente qualificati, con i quali l'Università Bocconi intrattiene o desidera intrattenere duraturi rapporti di collaborazione di ampio respiro.

- 11.2** I corsi di cui al comma precedente sono programmi formativi istituiti ed attivati sulla anche in momenti diversi dalla tempistica dalla programmazione didattica.

Il Rettore e/o il Dean possono autorizzare, sulla base di un progetto di massima, l'avvio di trattative con i committenti, dandone informativa al Consiglio Accademico, ferme restando la formalizzazione dell'accordo e l'approvazione del corso.

Accordi di cooperazione: definizione ed aspetti peculiari

- 11.3** Sono oggetto del presente comma gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi master universitari per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

Gli accordi di cooperazione di cui sopra si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione del Consiglio Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, convenzione sottoscritta – per l'Università Bocconi – secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale. Tali accordi devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio, da parte delle istituzioni partner, di un Master congiunto o di un doppio Master, la stessa deve indicare:

- la denominazione ed il livello del Master rilasciato dall'Università Bocconi (Master Universitario di I/II livello) e dall'istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del Master;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del Master.

M.Phil. - Master of Philosophy

11.4 I corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil. - Master of Philosophy", possono essere istituiti – su proposta del Coordinatore del Dottorato di Ricerca - con attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a 1.500 ore.

Possono essere ammessi a tale Master gli studenti già iscritti al relativo dottorato di ricerca e gli "special student" che:

- abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso;
- abbiano conseguito, al termine dell'anno di corso, una valutazione con esito "MPhil pass";
- abbiano presentato domanda di rinuncia al PHD chiedendo il rilascio dell'MPhil.

La richiesta di conseguimento del titolo di MPhil può essere presentata da parte degli studenti iscritti a qualsiasi anno di corso di dottorato prima dell'iscrizione all'anno successivo.

Nel caso del MPhil. - Master of Philosophy il Direttore del Master universitario coincide con il coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.

ART 12 Struttura organizzativa

12.1 Il Direttore del corso è nominato dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

12.2 Il Direttore assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Dean un rapporto sull'andamento del corso.

12.3 Il Direttore del corso può nominare un coordinatore, per la cura degli aspetti organizzativi. In mancanza di tale designazione l'organizzazione complessiva del corso compete al Direttore.

ART. 13 Quota d'iscrizione ed eventuali agevolazioni

13.1 I contributi universitari per ogni corso master sono annualmente definiti:

- dal Consiglio di Amministrazione per i master afferenti alla Graduate School

- e alla School of Law
- dal Comitato di Direzione SDA per i master afferenti alla SDA Bocconi School of Management.

Possono essere destinate risorse per istituire borse di studio ed altre agevolazioni per i frequentanti meritevoli.

- 13.2** Il ritardato o mancato versamento delle rate di tasse e contributi universitari comporta l'impossibilità per lo studente di compiere, presso l'Università, atti amministrativi o didattici e di usufruire dei servizi erogati agli studenti.

ART. 14 Valutazione del corso Master

- 14.1** I risultati complessivi ed il livello qualitativo delle attività formative svolte nei corsi master sono oggetto di periodica analisi, secondo le modalità definite dal nucleo di valutazione di ateneo.

ART. 15 Norma finale

- 15.1** Il presente regolamento sostituisce il "Regolamento dei Corsi Master Universitari di primo e di secondo livello" emanato con D.R. n. 5798 del 4 agosto 2015 e successive modifiche o integrazioni.
- 15.2** Le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate, dalla Direzione del singolo Master, in forma più restrittiva ma mai più concessiva e devono, in tal caso, essere esplicitate nei singoli regolamenti d'aula.